



Comune **di** Monteleone di Spoleto
www.comune-monteleone-di-spoleti.pg.it

ORDINANZA N° 9 DEL 17.08.2012

**OGGETTO: CONDUZIONE E CUSTODIA DI CANI – MODIFICA ORDINANZA N. 8
DEL 20.07.2012**

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 8 del 20.07.2012 nella quale all'art. 3 si prevede che "*è fatto obbligo dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico*".

Considerato che si pone la necessità di imporre l'obbligo dell'adozione del guinzaglio non solo sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, ma anche su tutte le aree pubbliche, e che si vuole vietare l'accesso dei cani in alcune aree pubbliche, si deve modificare l'art. 3 dell'ordinanza n. 8 nel seguente modo:

Art. 3 CONDOTTA DEI CANI

1. *E' fatto obbligo dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su **aree pubbliche**, strade pubbliche o aperte al pubblico.*
2. *E' vietato affidare cani a persone non in grado della loro corretta gestione.*
3. *E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico.*
4. *È fatto inoltre divieto di introdurre cani nelle seguenti aree pubbliche:*
 - a. *Area giardini pubblici, davanti alla scuola, adiacenti a L.go C. Innocenzi*
 - b. *Area Giochi Parco della Croce*
 - c. *Area verde del Monumento ai Caduti*
 - d. *Aree verdi antistanti le scalette delle cordonate (Torre dell'Orologio)*

MOTIVAZIONE: Si rende necessario modificare l'ordinanza n. 8 del 20.07.2012 come sopra specificato.

Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;

Vista la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Vista la Legge 18.08.2000, n° 267;



Comune *di* Monteleone di Spoleto
www.comune-monteleone-di-spoletogov.it

Visto il D.Lgs.vo 30.04.1992, n. 285, recante il testo " Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 03.03.2009;

VISTO l'art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO che il provvedimento sia di competenza sindacale ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati che:

Art. 1 CUSTODIA DEI CANI

1. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini.
2. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

Art. 2 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico:
 - a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti, riponendo i sacchetti utilizzati, ben chiusi, negli appositi casonetti per la raccolta degli rifiuti solidi urbani collocati lungo le strade cittadine;
 - c) è vietato depositare gli escrementi dei cani nei cestini portarifiuti.



Comune *di* Monteleone di Spoleto
www.comune-monteleone-di-spoletogov.it

Art. 3 CONDOTTA DEI CANI

1. E' fatto obbligo dell'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su aree pubbliche, strade pubbliche o aperte al pubblico.
2. E' vietato affidare cani a persone non in grado della loro corretta gestione.
3. E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico.
4. È fatto inoltre divieto di introdurre cani nelle seguenti aree pubbliche:
 - a. *Area giardini pubblici, davanti alla scuola, adiacente a L.go C. Innocenzi*
 - b. *Area Giochi Parco della Croce*
 - c. *Area verde del Monumento ai Caduti*
 - d. *Aree verdi antistanti le scalette delle cordonate (Torre dell'Orologio)*

Art. 4 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

1. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani, nonché aizzare i cani tra loro o contro le persone.
2. E' vietato detenere cani in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare sofferenza agli stessi o da poter esaltare la loro aggressività.

Art. 5 SANZIONI

1. Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materia.
2. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ove non previsto per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lg.vo n° 267/2000, oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico.

Art. 6 ESENZIONI

1. Dall'osservanza delle presente ordinanza sono esentati:



Comune *di* Monteleone di Spoleto
www.comune-monteleone-di-spoletogov.it

- a. I non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati;
- b. Le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco che utilizzano i cani per servizio.

Informazioni procedurali

1. *Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:*

- a) *può essere presentato ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento all'albo pretorio o dalla notificazione dello stesso provvedimento.*
- b) *il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine di 30 giorni il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (¹) o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato (²). Il termine decorre da quando sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio on-line;*
- c) *il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela De Vincenzi.*
- d) *l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comune di Monteleone di Spoleto – C.so Vittorio Emanuele II, n° 18 – 06045 tel . 0743/70421 – fax 0743/70422;*

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Emanuela De Vincenzi

IL SINDACO
Dott.ssa Marisa Angelini

¹ Legge 6 dicembre 1971, n° 1034.

² DPR 24 novembre 1971, n° 1199, artt, 8 e ss.